

Premesso che l'art. 3-ter del DLGS 502/1992, recante norme di riordino della disciplina in materia sanitaria, dispone la costituzione presso ogni azienda sanitaria di un collegio sindacale quale organo tecnico che, in particolare:

- verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
- vigila sull'osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili ed effettua, periodicamente, verifiche di cassa;
- riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è sospetto di gravi irregolarità;

Atteso che i collegi sindacali delle aziende sanitarie:

- hanno durata triennale ed i componenti, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3, del DLGS innanzi citato, *"sono scelti tra coloro che siano iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali"*;
- ai sensi dell'art. 3, comma 13, del DLGS in argomento sono nominati dal relativo Direttore generale con specifico provvedimento che li convoca per la prima seduta;

Visto l'art. 4 del DLGS 21.12.1999, n. 517, recante la disciplina dei rapporti tra servizio sanitario regionale ed università, il quale chiarisce che anche con riferimento al collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, quali aziende sanitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/1992;

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 8/2001 che, ai sensi del DLGS 502/1992, nel disciplinare la composizione ed il funzionamento dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, stabilisce che tale organo svolge le funzioni previste dalle norme di cui all'art. 3 ter, commi 1 e 2 del citato DLGS 502/1992, ha durata triennale ed è composto da cinque componenti come di seguito indicato:

- tre di designazione regionale, tra i quali è individuato anche il componente cui attribuire le funzioni di Presidente;
- due di designazione:
 - a) per le Aziende per i servizi sanitari, da parte della Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994;
 - b) per le Aziende ospedaliere, da parte della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'art. 1 LR 8/2001;
 - c) per le Aziende ospedaliero-universitarie, da parte dell'Università degli studi per uno, e da parte della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, per l'altro;

Preso atto che il collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria *"S. Maria della Misericordia"* di Udine è giunto a scadenza in data 27.01.2013, come comunicato dall'Azienda stessa con nota prot. n. 5537, del 29.01.2013;

Rilevato, quindi, che è necessario provvedere alla individuazione dei componenti di designazione regionale, al fine di consentire la costituzione del nuovo collegio sindacale della predetta Azienda;

Atteso che il protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda ospedaliero-universitaria *"S. Maria della Misericordia"* di Udine, sottoscritto in data 9.01.2006, conformemente a quanto stabilito con la deliberazione giunta n. 3439, del 29.12.2005, all'art. 5 precisa che, ai sensi dell'art. 3 della LR 8/2001, il collegio sindacale dell'azienda è composto da cinque componenti, di cui tre designati dalla Regione, uno designato dal Rettore dell'Università ed uno designato

dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, e dura in carica tre anni. Il Presidente del collegio è individuato dalla Regione, sentito il Rettore dell'Università;

Dato atto che, come previsto dal protocollo d'intesa innanzi richiamato, l'individuazione del componente con funzioni di presidente del collegio sindacale, nella persona del dott. Antonio Gonano, è stata condivisa con il Rettore dell'Università degli studi di Udine come si evince dalla nota n. 4551 del 14.3.2013;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle designazioni dei componenti di propria competenza in conformità alle norme su richiamate, dei quali sono stati acquisiti i curricula professionali, agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, nelle persone di:

- a) dott. Antonio Gonano, con funzioni di Presidente;
- b) dott. Mauro De Marco;
- c) dott.ssa Daniela Lucca;

Considerato, infine, opportuno:

- che il direttore generale assicuri che il mandato triennale del relativo collegio sindacale, come previsto per legge, proprio in virtù delle funzioni che lo stesso deve svolgere, possa venire espletato nella sua interezza;
- che, quindi, la durata dell'organo in parola possa decorrere dalla data di effettivo insediamento presso il relativo Ente di appartenenza;

Precisato che il Direttore generale dell'Ente di appartenenza, competente all'adozione dell'atto di nomina, accerterà che, ai fini dell'immissione nelle funzioni di componente di collegio sindacale, in capo ai soggetti designati sussistano i requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all'unanimità

Delibera

1. di designare, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 9.03.2001, n. 8, i componenti del collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero – universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, come di seguito indicato:
 - a) dott. Antonio Gonano, con funzioni di Presidente;
 - b) dott. Mauro De Marco;
 - c) dott.ssa Daniela Lucca;
2. la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali trasmetterà il presente provvedimento all'Azienda ospedaliero - universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine;
3. il direttore generale dell'Azienda di cui al punto sub 1) trasmetterà alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali il decreto di nomina del collegio sindacale ed i relativi termini di durata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE